

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di corsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i dipendenti degli uffici campani dell'Agenzia delle Entrate. CIG n. Z94299D825

Disciplinare e Condizioni particolari di contratto

1 Disciplinare

1.1 Informazioni generali sulla procedura

Il presente documento è allegato alla Richiesta di Offerta relativa all'affidamento della fornitura di corsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per dipendenti degli uffici campani dell'Agenzia delle Entrate, di cui costituisce parte integrante ed espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione e l'aggiudicazione della RDO.

Questa Direzione ha necessità di assicurare lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale dipendente, Addetto al primo soccorso (base) o alla prevenzione incendi, Addetto e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, Rappresentante dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, in vari Uffici dell'Agenzia delle Entrate in Campania, così come richiesti dall'Ufficio formazione, comunicazione e sviluppo il 6/2/2019, il 17/4/2019 e il 25/7/2019. A tal fine, con determina a contrarre prot. n. 4291 del 2/9/2019, ha disposto l'avvio di una procedura di gara ai sensi della vigente normativa nazionale per gli appalti di forniture e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale, del Regolamento di Contabilità e del Manuale Interattivo delle Procedure, laddove applicabile.

La procedura adottata per la scelta del contraente è una procedura negoziata svolta, ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attraverso mercato elettronico e, in particolare, tramite Richiesta di Offerta (RDO) su MEPA, in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il concorrente dovrà inviare i documenti obbligatoriamente richiesti nella RDO, a pena d'esclusione, solo attraverso la procedura MePA.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema MePA. Si attiverà la sospensione o proroga, se del caso, della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da CONSIP S.p.A. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alle "Condizioni Generali di Contratto" di cui al Bando per l'abilitazione di Fornitori di *Servizi di Formazione alle Pubbliche Amministrazioni*.

In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni contenute nel presente documento.

1.2 Stazione appaltante

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - Via Diaz, 11 - 80134- Napoli -
www.agenziaentrate.it - PEC: dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

1.3 Oggetto della procedura

L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura di corsi di formazione di cui al seguente prospetto, da svolgersi secondo le specifiche indicate nell'allegato Capitolato tecnico, **entro il prossimo 30 novembre**, salva la possibilità di differire tale termine, esclusivamente per i corsi base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP (modulo A, B, C), corsi base di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (rischio medio ed elevato), corso per il primo soccorso, che, in ogni caso, dovranno concludersi improrogabilmente **entro il 20 dicembre 2019**.

TIPOLOGIA DI CORSO	numero discenti
corso antincendio base, comprese esercitazioni- sito a medio rischio – 8 h	20
corso antincendio base, comprese esercitazioni - sito a rischio elevato – 16 h	11
corso aggiornamento antincendio, comprese esercitazioni - sito a medio rischio – 5 h	9
corso aggiornamento antincendio, comprese esercitazioni - sito a rischio elevato – 8 h	13
corso base Primo soccorso gruppo B e C (D.M.388 15/07/2003) – h 12	54
corso base per RSPP - Modulo C – 24 h	4
corso aggiornamento per RSPP – modalità e-learning o in aula (come da Capitolato) - 40 h	1
corso base per ASPP - Modulo A - 28 h	5
corso base per ASPP - Modulo B 48 h	5
Corso base per RLS – 32 h	2

1.4 Luogo di esecuzione della fornitura

I detti corsi si svolgeranno presso la sede della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate, ubicata a Napoli, in Via Diaz n.11, mentre le relative esercitazioni, laddove previste, si svolgeranno nei locali della Direzione Provinciale II di Napoli, in Piazza Duca Degli Abruzzi n.31.

Le aule per lo svolgimento di corsi presso la sede di Via Diaz n. 11 possono essere dotate di computer, collegato ad un video-proiettore, schermo e lavagna a fogli mobili, previ accordi e verifiche di disponibilità.

1.5 Massimale, base d'asta e oneri della sicurezza

L'importo complessivo posto a base di gara per il servizio richiesto è pari ad € 22.300,00 (ventiduemilatrecento/00), IVA esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72, e dell'art. 14, comma 10, L. 537/93.

Il predetto importo deve intendersi comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'esecuzione del servizio, ivi incluse eventuali spese di trasferta del personale del fornitore, di materiali didattici e di tutte le attrezzature necessarie per le esercitazioni.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere quantificati ed indicati dall'operatore nello specifico campo su MEPA dell'offerta economica (non è ammesso un valore pari a 0). Si precisa che tali oneri non rappresentano per l'Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

1.6 Ulteriori disposizioni

L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte presentate venga giudicata soddisfacente o idonea, oppure di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida e conveniente (art.95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016).

Più precisamente, entro il termine di validità dell'offerta, pertanto, l'Agenzia potrà alternativamente:

- a) aggiudicare una delle offerte presentate e stipulare il contratto definitivo;
- b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità sopra indicato ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO.

L'Agenzia delle Entrate si riserva, altresì, di non aggiudicare la gara ovvero di recedere dal contratto nel caso in cui dovessero essere attivate Convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi richiesti.

1.7 Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi di natura intellettuale di importo inferiore a 40.000 euro; per cui l'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata in favore della Società che offrirà il prezzo complessivo più basso per tutti i corsi richiesti, con esclusione automatica delle offerte anomale secondo l'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, qualora applicabile.

Ai fini della valutazione del prezzo più basso, l'offerta dovrà essere formulata come indicato nel paragrafo 1.9.

1.8 Documentazione di gara

Per la partecipazione alla presente procedura **dovranno essere presentati attraverso MEPA, allegandoli alla risposta alla RDO:**

- 1) copia del presente documento *Disciplinare di gara e Condizioni particolari di contratto*, sottoscritto digitalmente (*Allegato 1*);
- 2) copia del *Capitolato tecnico*, sottoscritto digitalmente (*Allegato 2*);
- 3) dichiarazione di essere soggetto formatore, individuato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e di essere accreditato come previsto dall'Accordo del 7 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per i corsi in materia di sicurezza; in caso di stipula del contratto, dovranno essere forniti dati dettagliati che possano consentire la verifica da parte di questa Amministrazione del possesso del requisito in parola;
- 4) modello DGUE, **regolarmente compilato seguendo le istruzioni** e sottoscritto digitalmente (*Allegato 4*);
- 5) modulo dichiarazione insussistenza conflitto di interessi potenziale – operatore economico, regolarmente compilato e sottoscritto digitalmente (*Allegato 5*);
- 6) patto di integrità, regolarmente compilato e sottoscritto digitalmente (*Allegato 6*);
- 7) *eventuale* dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, relative a soggetti diversi dal rappresentante legale, ove presenti, che rivestono (in carica) ovvero hanno rivestito incarichi di responsabilità e sono cessati dalla carica nell'anno precedente alla pubblicazione della presente RdO (*Allegato 7*); la dichiarazione redatta secondo il modello allegato 7 dovrà essere firmata digitalmente dal Rappresentante legale;
- 8) cauzione provvisoria, come da indicazioni contenute nel relativo paragrafo del presente documento.

Inoltre, al fine di rendere disponibili all'Agenzia, in fase di stipula, i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

1.9 Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta economica dovrà essere **generata sul sistema MEPA**.

Più precisamente, l'offerta dovrà essere effettuata inserendo nella Dichiarazione di offerta economica su MEPA, nel campo "PREZZO", il prezzo complessivo offerto per tutti i corsi indicati nel Capitolato tecnico, che non potrà essere superiore al massimale.

Dovranno, inoltre, essere indicati, nell'apposito campo, anche gli oneri aziendali per la sicurezza (non interferenziali) per i quali non è ammesso un valore pari a zero.

Nell'ipotesi di offerte di pari valore, si procederà con sorteggio in seduta pubblica di cui verrà data apposita comunicazione tramite MEPA.

Le offerte pervenute rimarranno valide, efficaci e irrevocabili per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Non saranno ritenute valide, a pena di esclusione, le offerte parziali, incomplete, plurime, condizionate, alternative o che supereranno l'importo a base d'asta.

Le offerte delle ditte invitate dovranno pervenire tramite portale MePA **entro il termine indicato all'interno della Richiesta di Offerta MePA (RDO) di cui alla premessa.**

1.10 Motivi di esclusione

Presupposto per la partecipazione alla procedure d'appalto è l'insussistenza in capo agli operatori economici dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I candidati devono, altresì, avere l'idoneità professionale per l'espletamento della fornitura prevista dall'art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del possesso del requisito dell'idoneità professionale, rileva **l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la fornitura oggetto dell'affidamento.**

Per quanto sopra, le Società partecipanti dovranno allegare il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Allegato 4).

Rileva altresì l'**accreditamento come soggetto formatore**, individuato ai sensi dell'**art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni**, secondo l'**Accordo del 7 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** per i corsi in materia di sicurezza e **come da dichiarazione che dovrà rendersi**, come previsto dal **paragrafo 1.8**.

I controlli sull'insussistenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sul possesso dell'idoneità professionale verranno eseguiti con le forme e modalità previste dalla vigente normativa e dalla prassi amministrativa, dando corso agli stessi dopo la proposta di aggiudicazione.

1.11 Subappalto

E' ammesso il subappalto, se dichiarato nell'Allegato DGUE, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nelle "Condizioni particolari di contratto".

1.12 Conflitto di interessi potenziale

Il candidato dovrà presentare, inoltre, la dichiarazione – da rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello *Allegato 5* – di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di

interessi di cui all'art. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012, e all'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate (Prov. Prot 2015/118379) ed il patto di integrità, compilato secondo il modello *Allegato 6*, nonché il modello di cui all'*Allegato 6*. **Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente**

1.13 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art.85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

1.14 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia di importo minimo pari al 2 per cento del valore complessivo a base d'asta.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia.

Laddove si opti per il **bonifico** il versamento della somma dovrà essere intestato all'Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147, Roma – CF e P. IVA 06363391001, ed effettuato sul seguente c.c.:

- *conto di regolamento n. 621;*
- *ABI: 01000;*
- *CAB: 03228;*
- *CIN: R;*
- *IBAN: IT59R0100003228000000000621;*

presso **Banca d'Italia** - Filiale di Roma Succursale causale "*procedura di gara RDO, CIG n. Z94299D825 Cauzione provvisoria*".

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L'operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta l'allegazione delle stesse.

Nel caso di Raggruppamenti costituenti e Consorzi ordinari costituenti la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

- a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma;
- e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:

“Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - Via A. Diaz, 11 – 80134 – NAPOLI - Ufficio Risorse Materiali – c.a. RUP: Maria Silvestro” e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: **“RDO per l'affidamento della fornitura di corsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in Campania – Garanzia provvisoria”**

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania – Via A. Diaz, 11 - Napoli.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

1.15 Esito della procedura di gara

Nel rispetto dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito all'aggiudicazione, divenuta la stessa efficace, previa verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e del possesso degli altri requisiti prescritti, si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, mediante l'apposita procedura prevista dal MEPA.

Ove venga accertata la sussistenza di motivi di esclusione o l'insussistenza degli altri requisiti prescritti, l'Agenzia scorrerà la graduatoria in favore del concorrente che segue.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Prima della stipula del contratto, il Fornitore aggiudicatario dovrà trasmettere alla Scrivente:

- cauzione definitiva come da relativo paragrafo delle “*Condizioni particolari di contratto*”.

In esito alla stipula del contratto con l'aggiudicatario verranno erogati i corsi nei termini specificati nel Capitolato tecnico e nelle *Condizioni particolari di contratto* che seguono.

1.16 Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la sottoscritta dott.ssa Maria Silvestro, come da atto di nomina prot. 4112 del 6/8/2019.

1.17 Informazioni e chiarimenti

Il concorrente è ammesso a richiedere eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura giuridico-amministrativa, inerenti la presente procedura, inviando il proprio quesito - formulato per iscritto ed in lingua italiana - esclusivamente tramite il Portale degli acquisti della P.A. (MEPA), **entro il termine indicato all'interno della Richiesta di Offerta MePA (RDO)** di cui all'oggetto.

Le informazioni richieste verranno fornite dalla Stazione Appaltante tramite l'apposita sezione del Portale. **I chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della “lex specialis” di gara.**

2 Condizioni particolari di contratto

Di seguito sono riportate le “Condizioni Particolari di Contratto”, predisposte dall'Agenzia ad integrazione e/o modifica delle Condizioni Generali di Contratto.

L'operatore economico, con l'invio della offerta, accetta, pertanto, di impegnarsi a rispettare, nel caso di eventuale successivo affidamento, le seguenti successive clausole.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alle “Condizioni Generali di Contratto” di cui al Bando per l'abilitazione di Fornitori di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni.

Sarà richiesto altresì di apporre **marche da bollo di € 16,00** (una ogni quattro fogli), sul documento di stipula, sul Capitolato Tecnico e sul certificato di regolare esecuzione.

2.1 Tempi di esecuzione della fornitura

I corsi richiesti dovranno essere erogati entro il prossimo 30 novembre.

Il predetto termine è improrogabile per i corsi di aggiornamento.

Tale termine potrà essere **differito, esclusivamente per i corsi base al 20/12/2019.**

Le date dei corsi devono essere concordate dall’Affidataria con il referente di questa Direzione Regionale, il cui nominativo e recapiti saranno comunicati successivamente alla stipula del contratto. In esito agli accordi verrà formalizzato il calendario a cura di questa Direzione Regionale.

Ulteriori informazioni, eventualmente necessarie alla tempestiva predisposizione delle attività formative, saranno fornite all’Affidataria successivamente alla stipula del contratto.

2.2 Corrispettivi

Per la fornitura complessiva oggetto dell’affidamento l’Agenzia corrisponderà all’aggiudicataria il prezzo offerto su MEPA.

Tutti i corrispettivi sono esenti IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72, e dell’art. 14, comma 10, L. 537/93.

Essi si intendono fissi ed immutabili per l’intera durata contrattuale.

Al riguardo, il contratto che verrà stipulato avrà natura aleatoria con rinuncia dell’aggiudicataria all’esercizio della facoltà di cui all’art. 1664 cod. civ..

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e spesa - presenti e futuri - sostenuti dalla Società aggiudicataria per l’esecuzione della fornitura.

2.3 Fatturazione elettronica

Dopo l’esito positivo della verifica della regolare esecuzione della fornitura, il RUP rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte del Fornitore, ai sensi dell’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo l’IBAN indicato dalla Società.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni dell’IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147, Roma – CF e P. IVA 06363391001 ed **emessa elettronicamente secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013**; nella stessa dovrà essere indicato il codice IPA di questo Ufficio (**DHBAAH**) e, in ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art. 25 commi 2 e 3, **il CIG indicato in oggetto**. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura o del documento equivalente, nonché la corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.

La Società prende atto della circostanza che l’Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l’Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all’interno del sistema operativo adottato.

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell’Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all’Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

2.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 (“piano straordinario contro le mafie”), l’Aggiudicataria dovrà comunicare il

numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche.

L'Aggiudicataria si impegna a comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Aggiudicataria, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Aggiudicataria accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario, sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'Aggiudicataria riconosce all'Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è quello indicato in oggetto.

2.5 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2.6 Subappalto

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, a condizione che:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato la parte di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia al disposto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

2.7 Obblighi nei confronti del personale dipendente

Ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicataria si impegna a ottemperare, nell'esecuzione dell'appalto, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

2.8 Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare e allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, così come integrato dal D.Lgs 106/2009 (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI dello stesso decreto). Resta inteso che, qualora il "datore di lavoro" di ciascuna struttura dovesse rilevare, da una analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l'appalto, il venire meno dei presupposti di cui al citato art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008, avrà cura di procedere comunque ad elaborare e consegnare il DUVRI all'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro.

2.9 Obblighi e prescrizioni particolari

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'aggiudicataria di tutti gli obblighi contrattuali.

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria implicitamente ammette e dichiara di:

- aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative alla fornitura ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione;

- avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione della fornitura.

La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile, in quanto non escluse per patto espresso contrattuale.

2.10 Esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nel dott. Carmine Foglia, in servizio presso l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania.

2.11 Penali, recesso e risoluzione

In materia di **recesso e risoluzione** trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal contratto, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite alla data dello stesso.

Inoltre, l'Agenzia avrà facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro;
- sospensione delle attività da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- violazione definitivamente accertata relativa agli obblighi di natura fiscale o contributiva/stipendiale;
- perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una **penale** pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle penali sarà detratto in fase di liquidazione delle fatture.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i venti giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare il servizio ad altre imprese, in danno della Società, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione consentirà all'Agenzia di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, via mail, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del

contratto e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate anche da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

2.12 Risoluzione del contratto

L'Agenzia risolverà il contratto nei termini e alle condizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, ove applicabile.

In particolare, potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

L'Agenzia risolverà il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale della fornitura riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, d. lgs. n. 50/2016.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 12 "*Clausola risolutiva espressa*" delle "*Condizioni Generali di Contratto*" del "*Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la prestazione di servizi*", secondo quanto previsto dall' articolo 18 delle suddette condizioni,

“Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse”, l’Agenzia ha, altresì, facoltà di risolvere in ogni momento il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

2.13 Divieto di cessione del contratto

E’ fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto

2.14 Cessione del Credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia, a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

2.15 Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

2.16 Responsabilità Civile

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità, connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.

La Società dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

La Società dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Amministrazione ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Amministrazione medesima.

2.17 Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse derivare dall’esecuzione o dall’interpretazione del contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Napoli.

2.18 Oneri fiscali ed eventuali spese contrattuali

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

3 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e all’eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.

Nel contratto che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali, necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi

espressamente previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita

conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Maria Silvestro

(firmato digitalmente)

L'originale del presente atto è archiviato presso l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania